



Deliberazione n° 9

in data 16/02/2018

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE  
PROVINCIA DI SIENA

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFA PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto e questo di sedici del mese di Febbraio, alle ore 18:00, nella Residenza Comunale, in seduta Pubblica si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Sono intervenuti i Signori:

N.	Nome e Cognome	Presente	Assente
1	TONDI FABRIZIO	P	
2	VENTRESCA LUCA	P	
3	PAGANINI MANUELA		A
4	FREGOLI CINZIA	P	
5	FLORI STEFANO	P	
6	VITI GIACOMO	P	
7	SABATINI MASSIMO	P	
8	COPPI SIMONA		A
9	GORI GIACOMO		A
10	CASTRO ROSARIO		A
11	TONDI ANDREA		A
12	TONDI ANGELA	P	
13	PACINI ANTONIO	P	
Totale		8	5

Presiede la seduta il Dott. Fabrizio Tondi nella sua qualità di Presidente, assistito dal Segretario Comunale Dott. Luigi Frallicciardi, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:

Il Segretario Comunale illustra la proposta avente ad oggetto la determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2018.

Il consigliere Pacini chiede se è possibile individuare misure in grado di abbattere la Tari per i cittadini ed al riguardo chiede altresì se l'indennità di disagio legata alla presenza della discarica, sia adeguata.

Il Sindaco fa presente come sia necessario trovare forme di incentivi, specie per le attività commerciali. Per la discarica dice che occorrerà fare delle riflessioni; l'indennità di disagio corrisposta al comune va a spalmarsi su tutta una serie di aspetti, per cui se dovesse venir meno andrebbero in sofferenza tutta una serie di servizi.

Alle ore 18.40 entra il consigliere Tondi Angela.

Il Consigliere Flori sottolinea che il fatto di distribuire la tariffa nella misura del 75% sulle domestiche e 25% sulle non domestiche è segno dell'attenzione che l'Amministrazione ha verso le attività produttive.

L'assessore Bisconti aggiunge che l'indennità di disagio per la discarica non è collegata alla determinazione delle tariffe. Ribadisce che occorre ottimizzare la gestione del servizio rifiuti e che si sta lavorando in questa direzione. Conclude che il messaggio da trasmettere è quello della sostenibilità ambientale e di incentivare la raccolta differenziata.

Terminata la discussione, si procede alla votazione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESO** atto che con la Legge 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**TENUTO CONTO** che il comma 704 della citata Legge di Stabilità ha abrogato l'art. 14 del D.L. del 6 Dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013;

**VISTO** che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di Stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**DATO ATTO** che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158;

**CONSIDERATO** che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**CONSIDERATO** che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

**VISTA** della Legge di bilancio anno 2018 (Legge 27/12/2017 n° 205) che conferma il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della Legge di Stabilità 2016, ed in particolare:

- l'art.1, comma 26 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge 11/12/2016, n° 232, cita: "*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti*

*locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";*

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

DATO ATTO che il comma 683 della citata Legge di Stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 8 in data odierna è stato approvato il Piano Economico Finanziario per l'anno 2018;

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del Piano Finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27 Marzo 2007 con la quale è stato approvato il "Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali";

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: " *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..... omissis...*";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: " *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che stabilisce la data del 31 Dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;

VISTO il Decreto 29 Novembre 2017 del Ministero dell'Interno che differisce al 28 Febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali 2018/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 285 del 06/12/2017;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze,

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del d.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Con voti:

Favorevoli n. 6

Astenuti n. 2 (Pacini A. e Tondi Angela)

### DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare la ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:
  - 77,50 % per le utenze domestiche;
  - 22,50 % per le utenze non domestiche;
- di approvare la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:
  - 75,00 % per le utenze domestiche;
  - 25,00 % per le utenze non domestiche;
- di approvare per le utenze domestiche, per l'anno 2018, i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione delle parti fisse e variabili della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente:

Numero dei componenti	Ka	Kb
1 componente	0,86	1
2 componente	0,94	1,6
3 componente	1,02	2
4 componente	1,1	2,2
5 componente	1,17	2,9
6 componente	1,23	3,4

- di approvare per le utenze non domestiche, per l'anno 2018, i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti con le tabelle 3a) e 3b), di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99, così come risulta nel prospetto seguente:

N°	Categoria di attività	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq anno
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,82
02	Cinematografi e teatri	0,43	3,93
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	4,4
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78	7,12
05	Stabilimenti balneari	0,56	5,15

06	Esposizioni e autosaloni	0,45	4,07
07	Alberghi con ristorante	1,08	12,31
07 B	Agriturismi con ristorante	1,08	11,13
08	Alberghi senza ristorante	1,02	9,39
08 A	Case vacanza, Affittacamere e Agriturismi senza ristorante	1,02	8,60
09	Case di cura e riposo	1,18	10,88
10	Ospedali	1,26	11,61
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,22	11,23
12	Banche e istituti di credito	0,86	7,89
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,07	9,86
14	Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	1,2	11,03
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquario	0,79	7,28
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,34	12,27
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere ed estetista	1,05	9,66
18	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, fabbro ed elettricista	0,74	7,95
19	Carrozzeria, autofficina ed elettrauto	0,87	9,8
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	5,57
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	6,05
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	3,25	45,08
23	Mense, birrerie e hamburgerie	3,5	32,2
24	Bar, caffè e pasticcerie	2,45	33,10
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,92	17,64
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,92	17,6
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,9
28	Ipermercati di generi misti	1,73	15,86
29	Banchi di mercato generale alimentare	5,03	46,25
30	Discoteche e night club	1,29	11,82

- di approvare la tariffa fissa unitaria e la tariffa variabile unitaria per le utenze domestiche e non

domestiche sulla base dei sopra indicati coefficienti come meglio specificato negli allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

- per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura minima é determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata al giorno maggiorata del 50%;
- di dare atto che sull'importo del tributo sui rifiuti si applica il tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 9 del D.Lgs 30 Dicembre 1992, n. 5804, aliquota deliberata dalla Provincia;

Inoltre il consiglio comunale, stante l'urgenza, con voti:

Favorevoli n. 6

Astenuti n. 2 (Pacini A. e Tondi Angela)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
Dott. Fabrizio Tondi

Il Segretario Comunale  
Dott. Luigi Frallicciardi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.*